



Bruxelles, 28.11.2019  
COM(2019) 608 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Tra il 2002 e il 2014 l'UE ha negoziato accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'UE ha condotto tali negoziati sulla base di un mandato e di direttive di negoziato di ampia portata impartiti dal Consiglio il 12 giugno 2002 (9930/02).

Tuttavia, a causa di una serie di circostanze, tra cui i vincoli di capacità dei partner, gli accordi conclusi e attuati ad oggi riguardano per la maggior parte solo gli scambi di merci. Altri settori (quali i servizi, gli investimenti e le questioni connesse agli scambi) non sono stati inclusi negli accordi ma sono stati esplicitamente menzionati per un futuro riesame nelle cosiddette "clausole di revisione a tempo". Questa situazione implica che gli APE attuali non sono pienamente adeguati alle realtà commerciali del 21° secolo e agli interessi sia dell'UE sia dei paesi partner interessati. È quindi possibile che sorga nei prossimi anni un interesse ad approfondire tali accordi al fine di ricomprendervi, tra le altre questioni, anche i servizi, gli investimenti, il commercio e lo sviluppo sostenibile, i diritti di proprietà intellettuale, la politica di concorrenza e gli appalti pubblici.

Ad oggi vi sono 31 paesi che attuano sette diversi APE nei paesi e nelle regioni ACP.

Tra questi, cinque paesi che stanno attuando l'APE interinale nell'Africa orientale e australe (ESA) (Maurizio, Madagascar, Seychelles, Zimbabwe e, da poco, le Comore) hanno chiesto di avviare negoziati basati sulle clausole di revisione a tempo, con l'obiettivo di concludere un accordo globale che consenta loro di cogliere le opportunità derivanti dalle catene globali del valore. I negoziati per un simile accordo globale sono stati avviati il 2 ottobre 2019 a Maurizio.

I futuri negoziati con i paesi e le regioni ACP, inclusa l'ESA, saranno condotti sulla base delle direttive di negoziato esistenti stabilite nel 2002 dal Consiglio, che ne accompagnavano l'autorizzazione ad avviare negoziati. Le vigenti direttive del 2002 sono già di natura globale, in quanto comprendono quasi tutti i settori connessi agli scambi. Tuttavia, considerata l'evoluzione degli scambi a livello mondiale, tali direttive sono oggi parzialmente obsolete nella loro formulazione e poco coerenti con le più recenti iniziative e priorità politiche dell'UE, come il rafforzamento della nostra politica di commercio e sviluppo sostenibile.

Il Consiglio ha pertanto chiesto un aggiornamento delle direttive di negoziato adottate nel 2002 al fine di allinearne la formulazione e il contenuto alle politiche e agli sviluppi recenti nei settori connessi agli scambi, in particolare la comunicazione della Commissione europea intitolata "Commercio per tutti" del 2015, ma anche l'Agenda 2030 e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nonché l'accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici adottato dalla comunità internazionale nel 2015.

L'iniziativa, che tiene conto dei negoziati in corso sull'accordo di partenariato post-Cotonou, costituisce pertanto un contributo all'attuazione della comunicazione "Commercio per tutti". L'iniziativa annovera, tra le sue componenti importanti, anche il piano per gli investimenti esterni nonché l'alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili, avviata dal presidente della Commissione nel settembre 2018.

L'obiettivo immediato di tale iniziativa è dotare la Commissione di direttive di negoziato aggiornate per gli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP, che siano

allineate alle attuali pratiche negoziali dell'UE e che garantiscano che ogni ulteriore negoziato con i paesi e le regioni ACP risponda alle attuali sfide commerciali.

L'obiettivo globale è negoziare accordi commerciali aggiornati e moderni con i paesi e le regioni ACP, in grado di stimolare gli scambi e gli investimenti e di sostenere tali paesi nella loro integrazione nell'economia mondiale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali"<sup>1</sup>.

Detti obiettivi sono inoltre pienamente in linea con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou e con i principi generali che tale accordo promuove.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Gli obiettivi sono coerenti con le altre normative dell'UE.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

A norma dell'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui all'articolo 207, paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Per quanto riguarda i negoziati per gli APE, il Consiglio ha già autorizzato l'avvio di negoziati e ha impartito direttive alla Commissione nel 2002. Occorre tuttavia aggiornare tali direttive di negoziato per inquadrare più accuratamente i nuovi negoziati in base alle recenti iniziative e priorità politiche dell'UE alla luce dell'evoluzione del commercio a livello mondiale. Ciò significa, tra l'altro, che le direttive dovranno riflettere le attuali ambizioni dell'UE di includere nei propri accordi le norme e i principi concordati a livello internazionale in materia di lavoro e ambiente, compresi i riferimenti all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e all'accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici. Le direttive esistenti non rispecchiano neppure l'esigenza di disposizioni per l'effettiva attuazione e il monitoraggio di tali norme, nonché di un meccanismo per risolvere le eventuali controversie insorte tra le parti in tale settore.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio di adottare una decisione sulla base dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

---

<sup>1</sup> Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3 TFUE. Non si applica quindi il principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, TUE).

- **Proporzionalità**

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nella prossima valutazione d'impatto sulla sostenibilità (SIA) sarà inclusa una sezione relativa alla valutazione ex post dell'attuazione dell'APE interinale in vigore con i paesi ESA.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non sono previste consultazioni specifiche con i cittadini e i portatori di interessi, poiché l'aggiornamento della formulazione è limitato.

La Commissione consulterà tuttavia i cittadini e i portatori di interessi sui singoli negoziati che potranno essere condotti in futuro in base alle direttive di negoziato aggiornate.

In particolare, per i prossimi negoziati con gli Stati dell'accordo di partenariato economico ESA sarà avviata una valutazione d'impatto sulla sostenibilità (SIA) che consenta di svolgere un'ampia consultazione dei cittadini e dei portatori di interessi, sia nell'UE sia nella regione dell'ESA, in merito al possibile impatto dei nuovi temi connessi al commercio da includere nell'accordo. Le discussioni iniziali sono state avviate nell'ottobre 2019 e la SIA sarà condotta parallelamente ai negoziati per farne confluire i risultati nel processo.

La SIA è una piattaforma che consente un dialogo sistematico tra i portatori di interessi e i negoziatori commerciali, attraverso una consultazione approfondita in cui tutti i portatori di interessi hanno la possibilità di partecipare.

Tra i principali portatori di interessi che dovranno essere consultati nel corso della SIA vi sono il settore pubblico, le organizzazioni non governative, le imprese, le parti sociali e il mondo accademico.

Al di là dell'APE UE-ESA, in questa fase non sono previsti ulteriori negoziati per approfondire o ampliare altri accordi di partenariato economico esistenti. Tali impegni saranno accompagnati da valutazioni dell'impatto potenziale specifiche per regione e per paese e da ampie consultazioni dei portatori di interessi.

Inoltre la Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali<sup>2</sup> e del dialogo con la società civile<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/>.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

In questa fase non occorre una valutazione d'impatto in quanto i negoziati per gli APE con i paesi e le regioni ACP si basano sull'autorizzazione esistente che il Consiglio ha accordato alla Commissione nel 2002. La sostanza dei negoziati non rappresenta un nuovo settore strategico; si tratta del proseguimento di negoziati in corso da diversi anni.

Inoltre la valutazione d'impatto ex ante viene solitamente effettuata soltanto qualora sia necessario sostenere la decisione di avviare o meno negoziati con determinati partner commerciali, ossia prima che il Consiglio autorizzi l'avvio di negoziati. Nel caso in questione il Consiglio ha già confermato che non occorre una nuova autorizzazione per l'approfondimento dei negoziati con l'ESA.

Poiché la portata delle modifiche delle direttive di negoziato vigenti è limitata, il relativo impatto non dovrebbe essere considerevole.

Come indicato nella sezione "Consultazioni dei portatori di interessi", la Commissione europea sta programmando una valutazione d'impatto sulla sostenibilità in relazione ai nuovi negoziati con l'ESA che saranno avviati all'inizio del 2020. Comprenderà una sezione relativa alla valutazione ex post dell'attuazione dell'APE interinale in vigore. Ciò permetterà di ottenere una valutazione degli effetti che vada oltre quanto avviene nelle valutazioni di impatto sulla sostenibilità tradizionali. Lo stesso approccio potrebbe essere applicato a qualsiasi negoziato futuro riguardante l'approfondimento degli altri APE esistenti.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

---

<sup>3</sup> <http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531>.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che aggiorna le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le direttive per il negoziato di accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
- (2) Gli APE conclusi con i paesi e le regioni ACP comprendono clausole di revisione a tempo per il futuro riesame di tali accordi.
- (3) L'aggiornamento di tali direttive di negoziato è necessario per inquadrare più accuratamente i nuovi negoziati in base alle recenti iniziative e priorità politiche dell'UE alla luce dell'evoluzione del commercio a livello mondiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Le direttive di negoziato impartite alla Commissione riguardo ai negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono modificate conformemente all'allegato.

### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*